

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 377

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato ALESSI

Presentata il 3 settembre 1968

Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale

ONOREVOLI COLLEGHI! — 1. — La proposta di legge che mi onoro di raccomandare alla vostra approvazione, già venne da me presentata al Senato, il 16 luglio 1966, accompagnata dalla relazione che qui trascrivo: « Sulla Gazzetta ufficiale 20 luglio 1965, n. 180, fu pubblicata la legge 14 luglio 1965, n. 818, dal titolo: Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

L'articolo 1 della legge è così concepito: « Il corso dei termini processuali, scadenti tra il 1° agosto e il 15 settembre, è sospeso di diritto fino a questa ultima data ».

La legge giunse negli studi professionali quando già molti professionisti si erano allontanati dagli studi e sulla base del titolo avevano ritenuto di potere godere tranquillamente il periodo feriale, perché le comunicazioni della stampa avevano reso noto che i termini (tutti i termini) restavano sospesi nel periodo feriale.

La maggior parte degli avvocati interpretò la legge (che, di fatto, poté esaminare dopo il compimento del periodo feriale) nel senso che i termini ricadenti nel periodo anzicennato fossero rimasti sospesi. E così, per fare un esempio, notificata una sentenza il 17 agosto 1965, gli avvocati ritennero che si potesse appellare entro il 15 ottobre.

Ma qualcuno ha eccepito che se la fine del termine andava al di là del 15 settembre, il termine scadeva il 16 settembre 1965.

La norma sospensiva non avrebbe avuto riferimento al caso. La sentenza sarebbe passata in giudicato.

Ora per quanto, di regola, il titolo della legge non ha che un relativo valore, nella specie il titolo deve ritenere di grande importanza. Se la legge si interpretasse in forma rigorosissima, la sospensione accordata per fare godere ai professionisti forensi un periodo di pieno riposo, sarebbe fallita al suo scopo. La sola interpretazione letterale non è sufficiente. Se la formula è inadeguata, occorre pensare che il legislatore volle di più e disse di meno: *plus voluit quam dixit*.

Ad evitare divergenze interpretative, che potrebbero nell'ambito di qualche Corte salvare degli appelli e nell'ambito di qualche altra sacrificarli, si impone una norma integrativa, che garantisca una uniformità di indirizzo e cioè che la parola « scadenti » si intenda nel senso di « ricadenti ».

2. — La Presidenza del Senato ne investì la Commissione permanente di grazia e giustizia che, dopo ampia discussione ed estensione del tema, decise di delegare al senatore Berlingueri la redazione di un testo coordinato, che riassunse il mio ed altri due disegni che allo stesso oggetto erano stati frattanto presentati dai senatori Pace e Trabucchi ».

Il testo coordinato venne illustrato dal senatore Berlingueri, nominato relatore, con la seguente egregia relazione che qui si trascrive:

« I tre disegni di legge, sottoposti all'esame di questa onorevole Commissione, hanno come finalità quella di concedere un periodo di effettivo riposo agli avvocati ed ai procuratori durante il periodo feriale.

Va subito chiarito, se pur ce ne fosse bisogno, che i termini processuali sono quelli che si riferiscono ai procedimenti e che indicano il periodo ordinatorio, o comminatorio o perentorio, entro il quale può compiersi un atto del procedimento stesso.

Essi non devono essere confusi con i termini indicati dal diritto sostanziale per azionare il diritto medesimo.

Quanto ai beneficiari professionisti, non ritengo che sia necessario aggiungere anche « i praticanti procuratori e patrocinatori legali abilitati », poiché la nostra legge professionale consente l'esercizio soltanto a coloro che ne siano autorizzati dalla legge stessa, sicché questa tutti li comprende.

Riguardo alla espressione « ricadenti », indicata come migliorativa, da sostituire a quella precedente « scadenti », credo che quest'ultima sia più propria e meglio indicativa.

Invero, la legge 14 luglio 1965, n. 818, ed i disegni di legge odierni sospendono i termini processuali che « scadono o possono scadere » durante il periodo feriale 1° agosto-15 settembre. Sul mantenimento della precedente espressione « scadenti » si è dichiarato favorevole anche il Governo.

Ad evitare confusioni eventuali circa la interpretazione delle norme in ordine alle cause penali, e tenendo conto della necessità, avvertita anche in sede di discussione in seno alla nostra Commissione, ritengo opportuno che il testo da coordinare per i disegni di legge in esame possa essere formulato nel senso che, per i processi relativi a detenuti, possa valere soltanto la norma di cui all'articolo 91 dell'ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941, n. 12; mentre per quelli relativi a reati che possano prescrivarsi o che comunque presentino carattere di urgenza, trattandosi in questi casi di valutazione soggettiva, il giudice debba disporre la trattazione durante il periodo feriale, soltanto previa ordinanza motivata non impugnabile, da notificarsi poi alle parti ed ai loro difensori.

In materia civile, resta stabilito che l'articolo 1 non si debba applicare alle cause ed ai procedimenti indicati nell'articolo 9 dell'ordinamento giudiziario predetto, che solo trova osservanza.

Invece, per i casi di urgente trattazione, per evitare grave pregiudizio alle parti, i casi

sono due: o occorrerà provvedere prima della istituzione del processo, ed allora non essendovi ancora contraddittore costituito occorrerà provvedere con semplice decreto da apporre sulla citazione o sul ricorso; o il processo è stato già istituito, ed allora provvederà il giudice competente, con la forma dell'ordinanza, che è quella prescritta quando sia insorto il regolare contraddittorio.

Ma a tutto questo già provvede l'ultima parte dell'articolo 92 del vigente ordinamento giudiziario, sicché non si ritiene necessario formulare alcuna altra norma emendativa o sostitutiva in proposito.

Inoltre, con l'articolo 1 si è inteso estendere il beneficio della sospensione anche ai termini processuali relativi alle giurisdizioni amministrative, escludendo la sospensione, (articolo 5) nel procedimento per la sospensione del provvedimento impugnato.

Il vostro relatore non ha ritenuto, anche tenendo conto della discussione già fatta in precedenza in questa onorevole Commissione, di includere, coordinandole, le altre norme indicate nel disegno di legge n. 1904, per evitare l'estensione della sospensione a termini attinenti al diritto sostanziale, e per evitare che qualche norma stessa avesse potuto costituire già risultanza di interpretazione o peggio di modalità di applicazione: il che è riservato unicamente ai giudici, che della legge sono gli interpreti liberi e sicuri e gli applicatori più equanimi e saggi.

Pertanto, prego l'autorevole benevolenza degli onorevoli commissari di aderire al testo coordinato, così come ora proposto ».

3. — La Commissione grazia e giustizia e grazia e giustizia del Senato, dopo ampia trattazione dell'argomento e nuovi emendamenti formali e sostanziali al testo coordinato, pervenne al testo, che segue questa relazione, testo che venne approvato *ad unanimità*, ed infine anche dal Senato nella seduta del 15 marzo 1967.

4. — Sebbene trasmesso alla Camera sin dal 18 marzo 1967, il disegno non venne qui discusso, con i gravi inconvenienti che sono conseguiti dalla situazione confusa e variamente regolata dai contrastanti e contraddittori giudicati dalla magistratura.

Perciò mi onoro di chiedere la trattazione della proposta con i criteri della urgenza.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

La stessa disposizione si applica per il termine stabilito dall'articolo 201 del codice di procedura penale.

ART. 2.

In materia penale, il precedente articolo non si applica nei processi relativi ad imputati detenuti, qualora essi o i loro difensori espressamente rinunzino alla sospensione dei termini.

Nei casi in cui lo svolgimento del processo penale presenti carattere di urgenza, questa deve essere dichiarata dal giudice competente con ordinanza motivata non impugnabile; in tali casi, i termini processuali decorreranno anche nel periodo feriale dalla data di notificazione dell'ordinanza.

ART. 3.

In materia civile, l'articolo 1 non si applica alle cause ed ai procedimenti indicati nell'articolo 92 dell'ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941, n. 12.

ART. 4.

Le norme degli articoli 2 e 3 si applicano alle cause prevedute dagli articoli 91 e 92 dell'ordinamento giudiziario di competenza del pretore e, per quelle indicate dall'articolo 92, anche a quelle di competenza del conciliatore.

ART. 5.

In materia amministrativa, l'articolo 1 non si applica nel procedimento per la sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato.

ART. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.